

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1155}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

Provvedimenti per il finanziamento
dell'attività agricola nelle Regioni

Presentato alla Presidenza il 16 febbraio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono ormai alcuni anni che la crisi economica, all'interno ed all'esterno del nostro paese, condiziona le possibilità di sviluppo del comparto agricolo, il quale risente sempre più di una notevole utilizzazione extragricola delle risorse disponibili. In questo contesto si colloca lo stato dell'agricoltura italiana, che nel quadro di quelle degli altri paesi della CEE ha urgente necessità di realizzare programmi di investimento che valgano a garantire da una parte la ripresa produttiva e dall'altra il potenziamento delle strutture agricole, anche al fine di riequilibrare la bilancia agricolo-alimentare e contenere le tensioni inflazionistiche ad essa connesse.

Nell'ambito della visione globale dei problemi agricoli il presente disegno di legge vuole garantire, attraverso il rifinan-

ziamento dell'attività agricola nelle regioni — già assicurata con legge 7 agosto 1973, n. 512 — la presenza pubblica nel settore con il sostegno delle iniziative delle regioni stesse, prima che possano entrare nel pieno della loro operatività i piani pluriennali d'interventi coordinati dello Stato e delle regioni medesime, previsti da altro apposito disegno di legge, nei comparti della zootecnia, della ortofrutticoltura, della forestazione e della irrigazione, il cui potenziamento, allo stato attuale, è ritenuto il più idoneo ad incidere sull'espansione della nostra agricoltura.

Esso, pertanto, si presenta come un punto qualificante della politica agricola generale, in quanto opera da legame temporale ed anello di congiunzione con l'applicazione delle norme relative al coordinamento ed attuazione dei citati piani.

A tale scopo sono previsti, per l'anno 1977, stanziamenti destinati nella più grande misura ad integrare il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 per l'attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di programmi di intervento finalizzati, destinati in particolare all'acquisto di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi, alla concessione di contributi per alleviare le spese di gestione delle cooperative che abbiano impianti di commercializzazione di prodotti agricoli alla erogazione di contributi a favore di cooperative e loro consorzi che, avendo ottenuta l'approvazione e l'inserimento dei loro progetti nei programmi della sezione orientamento FEOGA, non abbiano potuto ottenere il finanziamento per mancanza di disponibilità finanziarie, alla concessione di incentivi per lo sviluppo dell'elettrificazione rurale ed il miglioramento delle strade e degli acquedotti e relativi servizi sociali (articolo 4).

Altra autorizzazione di spesa è recata dall'articolo 3 per far fronte alle esigenze di acquisto e di potenziamento, da parte di cooperative e loro consorzi, degli impianti di valorizzazione di prodotti agricoli aventi dimensioni interregionali e, tra questi, quelli destinati alla conservazione ed allo stoccaggio delle carni, dell'olio d'oliva e dei prodotti ittici, nonché quelli utilizzati per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle bietole da zucchero.

Inoltre, è prevista la concessione di contributi per i progetti della sezione orientamento del FEOGA, presentati da cooperative e loro consorzi ed aventi dimensioni interregionali che non siano stati ammessi a finanziamento da parte del Fondo per mancanza di disponibilità finanziarie. Particolari incentivi sono destinati anche alla costituzione di consorzi nazionali di cooperative ed alla formazione di quadri dirigenti nel settore della cooperazione, nonché per agevolare le spese di gestione e la corresponsione di anticipazioni ai soci di detti consorzi che attuino in comune le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Si stanziano, inoltre, fondi in particolare per rifondere alle regioni le somme

da esse spese per la concessione di contributi alle associazioni provinciali allevatori per l'attività svolta nel 1976 relativa alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali.

Nel medesimo esercizio 1977 sono previsti altri stanziamenti (articolo 4) per consentire il completamento dei programmi irrigui già finanziati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, nonché il completamento delle opere pubbliche di bonifica montana già intraprese nel comprensorio di bonifica montana del fiume Liscia (Gallura).

Altro problema affrontato dal disegno di legge riguarda la ripresa dei finanziamenti creditizi per le esigenze della conduzione aziendale e per la corresponsione di anticipazioni ai soci di cooperative che gestiscono impianti di valorizzazione di prodotti agricoli e zootecnici. Per tali operazioni sono previste apposite autorizzazioni di spesa a titolo di concorso negli interessi (articolo 5), che riusciranno a mobilitare un volume di operazioni considerevole non inferiore a quello registratosi nell'anno 1976.

L'esigenza di uno snellimento e di una modifica dei sistemi di attribuzione di fondi alle regioni, agli istituti ed enti esercenti il credito agrario, nonché la necessità di predeterminare tempi ragionevoli per l'iter amministrativo delle domande di intervento nel settore dei prestiti e mutui, hanno consigliato di introdurre apposite norme che sono contenute all'articolo 7.

In particolare, è stata tenuta presente l'esigenza di modificare i sistemi attuali di controllo, senza per questo diminuirne la efficacia, trasformandoli da preventivi in successivi, in modo da evitare controlli garantisti puramente formali. Siffatte disposizioni costituiranno per le regioni un sicuro elemento di rinnovamento e di organizzazione su basi nuove e moderne.

Altra innovazione, sollecitata ripetutamente dagli imprenditori agricoli, dalle cooperative e dalle associazioni dei produttori, riguarda l'introduzione nel sistema del credito agrario di esercizio per le necessità di conduzione e la corresponsione di anticipazioni ai soci di cooperative che gestiscono impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, del conto corrente agrario (articolo 8).

Tale strumento operativo viene previsto nel disegno di legge in alternativa con il rilascio della cambiale agraria, nella convinzione che esso arrecherà agli operatori interessati più agevoli possibilità di accesso al credito di conduzione e di anticipazione ed il vantaggio di un approvvigionamento frazionato nell'annata agraria in relazione alle effettive esigenze delle aziende agricole e delle cooperative ed organismi interessati.

L'apertura del conto corrente agrario è limitata, tuttavia, alle operazioni di prestito non agevolato o non assistito da concorso nel pagamento degli interessi, al fine di evitare, nell'attuale sfavorevole congiuntura, dilatazioni della spesa non compatibili con le esigenze di bilancio.

Ovviamente il conto corrente in questione non potrà avere durata superiore a mesi 12 e sarà assistito dai privilegi legali e convenzionali previsti dalle vigenti disposizioni. Ad esso viene estesa, in quanto

applicabile, la disciplina contrattuale prevista dagli articoli 1842 e seguenti del codice civile ed ogni agevolazione tributaria riguardante il credito agrario di esercizio.

Con l'articolo 9 si dispone che il CIPE provvede al riparto tra le regioni delle somme autorizzate, sentita la Commissione interregionale, mentre con l'articolo 10 si consente l'eventuale utilizzazione delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge anche per il finanziamento dei programmi regionali e dei piani nazionali di sviluppo settoriale di cui al provvedimento legislativo concernente il « coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione e della irrigazione », congiungendo in tal modo l'azione del presente disegno di legge con la programmazione settoriale.

L'articolo 11, infine, reca le occorrenti disposizioni finanziarie di copertura delle spese previste nel disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di lire 300 miliardi per l'anno finanziario 1977 per l'attuazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di programmi di intervento concernenti, in particolare:

a) l'acquisizione di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi, con preferenza di quelli aderenti ad associazioni di produttori riconosciute;

b) la concessione di contributi sulle spese di gestione per operazioni di raccolta, trasformazione, conservazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici da parte di cooperative e loro consorzi;

c) la concessione di contributi in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile per i progetti presentati da cooperative e loro consorzi, inseriti nei programmi nazionali da finanziarsi sul FEOGA - Sezione orientamento - da corrispondersi nel caso in cui i medesimi progetti non siano ammessi al finanziamento a carico del Fondo per mancanza di disponibilità finanziarie;

d) lo sviluppo e il potenziamento dell'elettrificazione rurale, ivi comprese le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica nelle campagne, nonché per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice, compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze;

e) il miglioramento e il potenziamento da parte degli enti locali della rete stradale e acquedottistica a servizio delle attività agricole e delle zone rurali, nonché dei servizi sociali per le medesime zone.

ART. 2.

Al riparto delle somme di cui all'articolo precedente tra le regioni e le province autonome provvede il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970,

n. 281, sulla base dei programmi presentati dalle regioni e province medesime entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1977, da iscrivere sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per:

a) la concessione, a favore di cooperative e loro consorzi, con preferenza di quelli aderenti ad associazioni di produttori riconosciute, nonché a favore di altre associazioni comunque costituite tra produttori senza scopo di lucro, di contributi diretti a favorire l'acquisizione ed il potenziamento di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aventi dimensione interregionale, con particolare riguardo a quelli destinati alla conservazione ed allo stoccaggio delle carni e dell'olio di oliva, alla conservazione ed allo stoccaggio dei prodotti ittici, alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle bietole da zucchero;

b) la concessione di contributi in conto capitale pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i progetti presentati da cooperative e loro consorzi aventi dimensione interregionale ed inseriti nei programmi nazionali, da finanziarsi sul FEOGA - Sezione orientamento - da corrispondersi nel caso in cui i medesimi progetti non siano ammessi al finanziamento a carico del fondo per mancanza di disponibilità finanziarie;

c) la concessione di contributi per le attività intese a promuovere e sostenere la cooperazione con iniziative di interesse nazionale specie per la formazione dei quadri dirigenti e la costituzione di consorzi nazionali di cooperative;

d) la concessione a favore di consorzi nazionali di cooperative di contributi sulle spese di gestione per le operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootenici e di concorsi negli interessi sui prestiti destinati alla conduzione ed alle anticipazioni ai soci conferenti.

È altresì autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle

foreste per lo stesso anno 1977, per il finanziamento di interventi urgenti nel settore zootecnico di competenza dello stesso Ministero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e successive modifiche, ed in particolare per il versamento alle regioni delle somme spese per la concessione di contributi a favore delle associazioni provinciali allevatori per l'attività, svolta nel 1976, relativa alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste approva il riparto dei contributi, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tenuto conto delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome con i programmi di cui al precedente articolo 2.

ART. 4.

Per l'anno 1977 è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al fine del completamento delle opere previste dall'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Al riparto e all'utilizzazione delle predette somme si provvederà a norma di quanto previsto dal medesimo articolo 9.

È autorizzata altresì per lo stesso anno 1977 la spesa di lire 10 miliardi, da iscriverne nello stato di previsione del medesimo Ministero, per il completamento dei lavori in corso attinenti le opere pubbliche di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, nel comprensorio di bonifica montana del fiume Liscia (Gallura).

ART. 5.

Per agevolare la ripresa dei finanziamenti creditizi intesi a sostenere lo sviluppo produttivo delle aziende agricole ed a favorire il potenziamento delle strutture cooperative, specie nel settore della trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici che più incidono sulla bilancia agricolo-alimentare, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'attuazione da parte delle regioni e delle pro-

vince autonome, delle misure appresso indicate:

a) lire 50 miliardi, per l'anno 1977, per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per la conduzione delle aziende agricole e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti da parte di cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti collettivi di valorizzazione di prodotti agricoli e zootecnici;

b) lire 40 miliardi, per l'anno 1977, per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per la corresponsione di anticipazioni ai soci di cooperative, enti ed associazioni agrarie in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti. A tali prestiti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito nella legge 23 aprile 1975, n. 125.

Le Regioni e le province autonome applicheranno le misure suindicate sulla base delle disposizioni regionali e provinciali vigenti od in conformità a quelle che emaneranno entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

Le operazioni creditizie di cui al precedente articolo 5 sono regolate dalle norme vigenti in materia di credito agrario. I tassi massimi di riferimento ed i tassi agevolati sono quelli determinati con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le predette operazioni di prestito sono assistite dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7.

Allo scopo di favorire la concessione dei prestiti e mutui previsti dalle leggi in vigore in materia di credito agrario ed al fine di semplificare e snellire le procedure amministrative attualmente vigenti, sono disposti:

1) l'erogazione dei prestiti di conduzione e di anticipazione ai soci conferenti

entro 20 giorni dal ricevimento dei nulla-osta o autorizzazioni regionali. Le Regioni e le province autonome, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande di prestito, comunicheranno agli operatori agricoli interessati se le domande medesime siano state accolte o respinte. In caso di mancata comunicazione, gli istituti ed enti esercenti il credito agrario potranno erogare il finanziamento richiesto, sulla base della loro istruttoria e compatibilmente con le disponibilità di concorso negli interessi, anche in assenza dei predetti nulla-osta o autorizzazioni;

2) la stipula del contratto condizionato di mutuo, tra gli istituti mutuanti e le ditte interessate, entro 90 giorni dal ricevimento dei nulla-osta o autorizzazioni regionali o provinciali.

L'emissione dei predetti nulla-osta da parte delle Regioni o delle province autonome avverrà entro 90 giorni dalla presentazione delle domande di mutuo debitamente corredate dalla prescritta documentazione.

In caso di non accoglimento della domanda, saranno comunicate alle ditte interessate le determinazioni adottate;

3) il controllo successivo esercitato da parte degli organi competenti in sede di presentazione dei rendiconti, sui provvedimenti di concessione e contestuale liquidazione e sui titoli di spesa emessi dalle Regioni e dalle province autonome per il pagamento del concorso negli interessi sui prestiti e mutui

ART. 8.

I prestiti non agevolati o comunque non assistiti da concorso negli interessi destinati alla conduzione delle aziende agricole ed alla utilizzazione, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla corresponsione di anticipazioni ai soci di cooperative, enti ed associazioni agrarie su conferimento di prodotti agricoli e zootecnici, possono essere effettuati, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, in via alternativa, mediante rilascio di cambiale agraria o apertura di conto corrente agrario.

I prestiti concessi mediante apertura di conto corrente agrario dovranno avere scadenza non superiore a mesi 12 e saranno assistiti dai privilegi legali e convenzionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge

e regolamenti. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina stabilita dagli articoli 1842 e seguenti del codice civile, con estensione di ogni agevolazione tributaria attinente al credito agrario.

ART. 9.

Al riparto tra le Regioni e le province autonome delle somme di cui al precedente articolo 5 provvede il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 10.

Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge potranno essere utilizzate anche per il finanziamento dei programmi regionali e dei piani nazionali di sviluppo settoriale di cui al provvedimento legislativo concernente « coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione e della irrigazione ».

ART. 11.

All'onere di lire 500 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1977 si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.